REGOLAMENTO (CEE) N. 557/79 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1979

recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che la capacità minima di condizionamento e il periodo minimo di attività di condizionamento necessari per il riconoscimento delle imprese devono essere fissati in modo da garantire che le imprese in causa espletino l'attività di condizionamento a titolo principale e continuativo ;

considerando che occorre tuttavia consentire alle imprese di condizionamento di adeguarsi gradualmente ai requisiti prescritti in materia di capacità minima di condizionamento, segnatamente quando si tratti d'imprenditori in attività già da un certò tempo ;

considerando che, nella contabilità di magazzino che dev'essere tenuta dalle imprese riconosciute, devono figurare tutte le indicazioni necessarie per consentire il controllo del diritto all'aiuto ; che, per garantire un controllo efficace, è necessario sottoporre all'obbligo di tenere detta contabilità di magazzino anche le imprese non riconosciute che provvedono al condizionamento dell'olio importato in piccoli imballaggi ;

considerando che, ai fini del controllo, si può ravvisare la necessità, in taluni casi, di controllare anche la contabilità finanziaria dell'impresa interessata ed eventualmente di effettuare altre verifiche presso gli operatori a monte o a valle di detta impresa ; che, a tal fine, occorre prevedere la possibilità di estendere il controllo alla contabilità relativa al condizionamento dell'olio di semi ;

considerando che, a causa della data di pubblicazione del presente regolamento, può temersi che il riconoscimento non possa essere accordato in taluni casi già alla data di applicazione del regime di aiuto al consumo ; che per ovviare agli inconvenienti risultanti da tale ritardo, è d'uopo disporre che le imprese che hanno chiesto il riconoscimento nel mese di aprile 1979 fruiscano dell'aiuto per i quantitativi di olio usciti dai loro impianti prima della data del riconoscimento ; che, in alcuni casi, è impossibile controllare il quantitativo uscito dalle imprese prima di tale data ; che, in questa ipotesi, occorre autorizzare lo Stato membro in questione a determinare forfettariamente il quantitativo d'olio per il quale può essere concesso l'aiuto ;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto, quest'ultimo dev'essere riservato agli oli condizionati in piccoli imballaggi, tradizionalmente richiesti dal consumatore ;

considerando che, tuttavia, l'esperienza dimostra che le imprese utilizzano in genere imballaggi di contenuto maggiore, per soddisfare la domanda di talune categorie di consumatori ; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto anche per l'olio condizionato in questi imballaggi nel corso del periodo necessario affinché gli operatori si adeguino alle esigenze del regime di aiuto al consumo ;

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è concesso per l'olio prodotto e immesso sul mercato nella Comunità ; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre definire la nozione di immissione sul mercato nella Comunità ;

considerando che, nella domanda di aiuto, devono figurare almeno le indicazioni necessarie per consentire il controllo del diritto all'aiuto ;

considerando che il quantitativo minimo che forma oggetto di ogni domanda di aiuto dev'essere fissato in modo da consentire una gestione razionale del regime in causa ;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuto, occorre definire le modalità di versamento dell'aiuto stesso ;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime, occorre subordinare il beneficio dell'anticipo dell'aiuto alla costituzione di una cauzione, la quale verrà svincolata non appena riconosciuto il diritto all'aiuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo per l'olio d'oliva [3], ogni immissione in libera pratica di olio d'oliva importato sfuso o in imballaggi di contenuto determinato deve essere subordinata alla costituzione di una cauzione la quale verrà svincolata non appena detto olio non sia più in condizione di poter beneficiare dell'aiuto ; che occorre definire le modalità di applicazione del regime cauzionale ;

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di controllo degli oli importati di cui sopra, occorre definire gli impieghi che non consentono all'olio di beneficiare dell'aiuto ; che, a tal fine, si deve disporre il rilascio, da parte dello Stato membro, di un documento comprovante che l'olio è stato destinato ad uno degli impieghi in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78, ogni impresa di condizionamento deve avere una capacità di condizionamento di almeno 3 tonnellate di olio per giornata lavorativa di 8 ore.

Tuttavia, fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3, le imprese di condizionamento che non hanno la capacità minima sopra indicata sono riconosciute per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1979, a condizione che la loro attività sia iniziata anteriormente al 1° aprile 1978.

2. A decorrere dal 1° novembre 1980, ogni impresa riconosciuta deve avere una capacità di condizionamento di almeno 6 tonnellate di olio per giornata lavorativa di 8 ore.

Articolo 2

Ai fini del riconoscimento, ogni impresa deve impegnarsi :

a) ad esercitare la sua attività, salvo casi di forza maggiore, per un periodo di almeno 150 giorni per campagna ;
b) a condizionare, durante il periodo d'attività di cui alla lettera a), un quantitativo globale di almeno 90 tonnellate di olio d'oliva ;
c) a condizionare un quantitativo minimo di 15 tonnellate di olio d'oliva per ogni periodo di 30 giorni di attività effettiva.

Tuttavia, in deroga al comma precedente, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1979, le cifre minime di cui alle lettere a) e b) sono fissate rispettivamente a 88 e 53.

Per le imprese che iniziano l'attività in corso di campagna, le cifre minime di cui alle lettere a) e b) sono fissate proporzionalmente al numero di mesi che devono trascorrere prima della fine della campagna in causa.

Articolo 3

Ai fini del riconoscimento, ogni impresa di condizionamento tiene, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni seguenti :

a) scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti alla data di presentazione della domanda di riconoscimento ;
b) quantità e qualità, per ogni partita, dell'olio d'oliva entrato nell'impresa, distinte secondo l'origine e la presentazione ;
c) per ogni partita entrata, numero della fattura d'acquisto o, se del caso, numero della bolletta di consegna della partita o di altro documento equivalente ;
d) numero di imballaggi immediati entrati nell'impresa, distinti secondo la capacità ;
e) numero di imballaggi immediati utilizzati, distinti secondo la capacità ;
f) quantità e qualità di olio d'oliva condizionato ;
g) quantità e qualità dell'olio d'oliva uscito dall'impresa, per ogni partita ;
h) per ogni partita uscita, numero della fattura di vendita o, se del caso, numero della bolletta di uscita della partita o di altro documento equivalente ;
i) movimenti degli oli all'interno o all'esterno del perimetro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), nonché tra detto perimetro e il luogo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

1. Il numero d'identificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78 è preceduto dalle lettere seguenti :

— (CEE)-F, per le imprese situate in Francia,
— (CEE)-ITA, per le imprese situate in Italia,
— (EEC)-IRL, per le imprese situate in Irlanda,
— (EWG)-D, per le imprese situate nella Repubblica federale di Germania,
— (EØF)-DK, per le imprese situate in Danimarca,
— (EEG)-NL, per le imprese situate nei Paesi Bassi,
— (CEE) (EEG)-B, per le imprese situate in Belgio,
— (CEE)-L, per le imprese situate nel Lussemburgo,
— (EEC)-UK, per le imprese situate nel Regno Unito.

2. Il numero d'identificazione viene apposto in modo indelebile su ogni imballaggio immediato di cui all'articolo 7, contenente olio d'oliva destinato ad essere immesso sul mercato della Comunità e a beneficiare dell'aiuto al consumo.

A decorrere dalla data del riconoscimento e sino al 31 ottobre 1979, il numero d'identificazione può essere aggiunto su ogni imballaggio utilizzato per il condizionamento degli oli di origine comunitaria usciti dall'impresa al più tardi alla data sopra indicata.

Articolo 5

1. Entro il 15 giugno 1979, le imprese di condizionamento riconosciute, la cui domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente al 1° maggio 1979, dichiarano allo Stato membro interessato :

a) i quantitativi di olio d'oliva di origine comunitaria condizionati in imballaggi immediati di 55 litri o meno, usciti dall'impresa tra il 1° aprile 1979 e la data del riconoscimento ;

b) le scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti al 1° aprile 1979 ;

c) i quantitativi di olio d'oliva, distinti secondo l'origine e la presentazione, entrati nell'impresa tra il 1° aprile 1979 e la data di presentazione della domanda di riconoscimento.

2. Le imprese di condizionamento riconosciute, la cui domanda di riconoscimento sia stata presentata a decorrere dal 1° maggio 1979, beneficiano dell'aiuto al consumo soltanto per i quantitativi di olio d'oliva usciti dalle imprese stesse a decorrere dalla data del riconoscimento.

Articolo 6

Gli Stati membri controllano mediante campionamento, secondo i metodi indicati negli allegati del regolamento (CEE) n. 1058/77, che l'olio condizionato in un imballaggio immediato conforme alle disposizioni dell'articolo 7 risponda a una delle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3089/78.

Articolo 7

Per poter beneficiare dell'aiuto, l'olio d'oliva deve essere condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, muniti di un sistema di chiusura irrecuperabile e recanti il numero d'identificazione di cui all'articolo 4.

Le imprese che hanno utilizzato, per l'olio d'oliva immesso sul mercato della Comunità, imballaggi immediati di contenuto netto superiore a quello sopra indicato, ma non eccedente 55 litri, sono tuttavia autorizzate a usare tali imballaggi sino al 31 ottobre 1979 per il condizionamento di un quantitativo globale di olio d'oliva che non superi i $^{7}/_{12}$ della media dei quantitativi condizionati negli imballaggi in causa durante le ultime due campagne.

Articolo 8

1. Ai sensi del presente regolamento, si considera immesso sul mercato della Comunità l'olio d'oliva uscito da un'impresa di condizionamento riconosciuta dopo essere stato condizionato conformemente all'articolo 7.

2. Ai sensi del presente regolamento, si considera uscito dall'impresa di condizionamento l'olio d'oliva che, dopo essere stato condizionato, lascia :

a) il perimetro dell'impresa in cui è stato effettuato il condizionamento ;

b) qualora l'olio non possa essere immagazzinato entro il suddetto perimetro, qualsiasi deposito situato al di fuori di esso.

Il deposito di cui alla lettera b) deve presentare garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati ed essere stato preliminarmente riconosciuto dall'organismo incaricato del controllo.

Articolo 9

In caso di necessità, gli Stati membri adottano le disposizioni che permettano di garantire il rispetto della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3089/78.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate a norma del comma precedente.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3089/78, l'impresa di condizionamento interessata presenta una domanda di aiuto prima della fine di ogni mese per i quantitativi di olio di oliva usciti dall'impresa il mese precedente.

Ogni domanda si riferisce ad un quantitativo di almeno 15 tonnellate.

2. La domanda di aiuto reca almeno le indicazioni seguenti :

— nome e indirizzo dell'impresa richiedente,

— numero d'identificazione della stessa,

— quantitativo di olio d'oliva per il quale è chiesto l'aiuto.

3. La dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ha valore di domanda di aiuto per i quantitativi di olio d'oliva previsti da detta disposizione. Lo Stato membro interessato, qualora non sia in grado di verificare l'esattezza della dichiarazione relativa a tali quantitativi, determina forfettariamente il quantitativo che ha diritto all'aiuto, tenendo conto in particolare del quantitativo medio uscito mensilmente dall'impresa considerata nel periodo compreso tra la data del riconoscimento e il 31 ottobre 1979.

4. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, per le domande di aiuto presentate non oltre il 31 ottobre 1979, l'aiuto può essere versato entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 11

1. L'importo dell'aiuto viene anticipato qualora l'interessato presenti una domanda di aiuto corredata di un attestato che comprovi la costituzione di una cauzione pari al suddetto importo.

2. La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto.

3. La cauzione viene svincolata non appena la competente autorità dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda.

Qualora il diritto all'aiuto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto.

Articolo 12

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3089/78, gli Stati membri procedono alla verifica sistematica della contabilità di magazzino delle imprese di condizionamento riconosciute.

In caso di dubbio circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, si può procedere ad una verifica della contabilità finanziaria del richiedente e, se del caso, a controlli supplementari presso i fornitori dell'olio e all'impresa di condizionamento e presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio condizionato.

Qualora i suddetti fornitori od operatori siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata l'impresa di condizionamento, gli Stati membri interessati si prestano mutua assistenza per l'esecuzione dei controlli previsti dal presente articolo.

2. Per le imprese che effettuano il condizionamento di olio d'oliva e di olio di semi, il controllo previsto dal presente articolo può essere esteso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria relative all'attività di condizionamento degli oli diversi dall'olio d'oliva.

Articolo 13

1. Ogni immissione in libera pratica di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune, esclusi gli oli delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 5 litri, è subordinata alla presentazione della prova che la cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è stata costituita.

2. L'importo della cauzione è pari al 100 % dell'importo dell'aiuto al consumo versato al beneficiario.

Tuttavia :

a) l'importo della cauzione applicabile agli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, originari dei paesi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, è pari :

   per la Spagna, al 97 % dell'importo dell'aiuto al consumo ;

   per la Tunisia, al 93 % dell'importo dell'aiuto al consumo ;

   per la Grecia e il Marocco, all'89 % dell'importo dell'aiuto al consumo ;

   per gli altri paesi, all'84 % dell'importo dell'aiuto al consumo ;

b) l'importo della cauzione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune è pari al 78 % dell'aiuto al consumo.

3. La cauzione viene costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui la cauzione è costituita.

4. La cauzione viene svincolata, salvo caso di forza maggiore, entro quattro mesi dalla data d'immissione in libera pratica su presentazione dell'esemplare originale del certificato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, dal quale risulti che l'olio immesso in libera pratica o un quantitativo equivalente di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo.

Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, la cauzione viene incamerata a concorrenza del 10 % per ogni mese di ritardo nella presentazione di detto certificato.

Per quanto riguarda gli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I b) e c) della tariffa doganale comune, l'importo della cauzione da svincolare, per 100 kg di olio d'oliva posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo, è pari :

— all'84 % dell'aiuto al consumo per gli oli della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune ;

— al 78 % dell'aiuto al consumo per gli oli della sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune.

Qualora le condizioni previste dal presente articolo siano soddisfatte soltanto per una parte dell'olio in causa, la cauzione viene svincolata proporzionalmente a tale quantitativo.

Articolo 14

1. L'olio di cui all'articolo 13, paragrafo 4, si considera posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualora :

a) sia stato condizionato presso un'impresa situata nella Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, sprovvisti del numero d'identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sia uscito da detta impresa, oppure

b) abbia lasciato il territorio geografico della Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, sprovvisti di numero d'identificazione, ovvero sfuso, oppure

c) sia stato utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesce o di ortaggi senza beneficiare della restituzione alla produzione prevista per l'olio d'oliva di origine comunitaria usato nelle suddette fabbricazioni.

2. Le imprese che prevedono di porre l'olio di cui all'articolo 13, paragrafo 4, in una delle condizioni contemplate al paragrafo 1, lettere a) e c), devono informarne preventivamente le autorità dello Stato membro interessato.

Per l'olio di cui al paragrafo 1, lettera a), le imprese diverse da quelle riconosciute devono tenere una contabilità di magazzino conformemente all'articolo 3, lettera da b) a i), completata dall'indicazione delle scorte di olio d'oliva esistenti alla data in cui l'informazione di cui al comma precedente è stata fornita all'autorità competente.

Per l'olio di cui al paragrafo 1, lettera c), le imprese devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 615/71.

3. A richiesta delle imprese di cui al paragrafo 2, l'autorità competente rilascia un certificato conforme al facsimile riprodotto in allegato, previa loro dimostrazione di aver effettivamente posto l'olio in una delle condizioni definite dal paragrafo 1, lettere a) e c).

4. In caso di esportazione, la prova dell'avvenuta operazione deve essere fornita come in caso di restituzione all'esportazione. Tale prova deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui sono state espletate le formalità di esportazione.

A richiesta dell'interessato, l'autorità competente rilascia il certificato di cui al paragrafo 3.

Qualora l'olio sia stato esportato in Svizzera o in Austria secondo la procedura del transito comunitario interno o abbia transitato per i suddetti paesi secondo la stessa procedura prima di raggiungere il paese di destinazione, il certificato viene rilasciato, sempreché si sia provato che l'olio in causa è stato immesso in libera pratica in un paese terzo, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore.

5. L'olio d'oliva per il quale è stato rilasciato un certificato secondo le modalità di cui al paragrafo 4 può beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 soltanto se il certificato è annullato o se viene costituita una nuova cauzione, conformemente all'articolo 13.

Articolo 15

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono adottare per l'applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione i dati relativi :

— ai quantitativi di olio d'oliva per i quali è stato chiesto l'aiuto nel corso del mese precedente ;

— all'importo delle cauzioni di cui all'articolo 13 incamerate nel corso del mese precedente.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

CERTIFICATO Regolamento (CEE) n. 557/79	**EG EF CE EC**
Organismo emittente (nome e indirizzo) :	N. ..... **Originale/Copia**
	Titolare (nome, indirizzo e Stato membro) :
Designazione dei prodotti :	Peso netto (in cifre) :
	Numero della tariffa doganale comune :

Peso netto (in lettere) :

Attestato rilasciato dall'organismo emittente :

« Si certifica che l'olio di oliva sopra descritto è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 557/79 » (condizionato/esportato/utilizzato per la fabbricazione di conserve) (1)

Fatto a , il

(Firma) (Timbro)

(1) Cancellare le diciture inutili.